

# TI\_GERICHTE 17.2008.83 vom 22. Oktober 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-10-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2008.83](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2008.83)

FR: TI\_GERICHTE 17.2008.83 du 22 octobre 2009

IT: TI\_GERICHTE 17.2008.83 del 22 ottobre 2009

## Regeste

Principio in dubio pro reo. Violazione del principio accusatorio. Falsità in documenti, falsità ideologica di un formulario A; aspetto soggettivo. Appropriazione indebita; presupposti dell'affidamento e dell'indebito profitto

## Erwägungen

### E. 2

Con riferimento alla condanna per falsità in documenti, il ricorrente sostiene, dapprima, che il primo giudice ha arbitrariamente, in violazione del principio in dubio pro reo, accertato che egli è un esperto di compliance in ambito bancario svizzero. Inoltre, il ricorrente lamenta un'applicazione errata del diritto sostanziale, e meglio dell'art. 12 cpv. 1 CP in relazione all'art. 251 cifra 1 CP.

### E. 2.1

Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha accertato che RI 1 ha indotto DB. a compilare e a sottoscrivere il formulario A relativo al conto n. presso la \_\_\_\_\_ in modo contrario al vero, ovvero con l'indicazione che RI 1 fosse l'avente diritto economico esclusivo. Secondo il giudice di prime cure, "RI 1 sapeva di non essere l'unico avente diritto economico degli averi che sarebbero entrati «in pancia» alla \_\_\_\_\_": gli era, infatti, ben chiaro che quegli averi "appartenevano anche a Z. e G." (sentenza, pag. 12). Dopo avere di transenna censurato la mancata imputazione del reato anche a Z. e a DC., la presidente della prima Corte ha osservato che "Z. e RI 1 ben conoscevano l'esistenza e la portata del «formulario A»", da un lato, per averne compilato e firmato entrambi uno nel febbraio/marzo 2000, al momento dell'apertura dei conti personali presso la \_\_\_\_\_ (n. per RI 1 e \_\_\_\_\_ per Z.), d'altro lato, perché entrambi sono "persone per professione ben conosciute in materia finanziaria" e, infine, perché "l'obbligo delle banche svizzere di identificare l'avente diritto di un conto era, nel 2000, fatto notorio" (sentenza, pag. 12).

### E. 2.2

pag. 183, 128 IV 53 consid.

### E. 2.3

Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove

conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

#### **E. 2.4**

In concreto, la censura sollevata è meramente appellatoria nella misura in cui il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata né spiega (con un minimo di precisione) perché gli accertamenti di fatto siano arbitrari, ovvero destituiti di fondamento serio e oggettivo oppure in aperto contrasto con gli atti (precisando, se del caso, con quali risultanze istruttorie essi sarebbero manifestamente inconciliabili). In merito a tale questione, il ricorrente si limita infatti a contrapporre il proprio parere – o meglio, l'opinione secondo cui egli non possedeva conoscenze speciali in ambito di compliance bancario, rilevando come nessuna istruttoria in merito sia stata esperita – senza confrontarsi con le argomentazioni che hanno portato la Corte di prime cure a concludere che lui ben conosceva il significato delle dichiarazioni contenute nel formulario A e la portata di tale formulario. Invece di confrontarsi con gli elementi ritenuti dalla prima Corte indicativi della sua consapevolezza, il ricorrente ha imboccato una strada alternativa a quella seguita dal primo giudice affermando – quando ciò non risulta in nessun modo dalla sentenza di primo grado – che questi gli avrebbe attribuito inesistenti competenze in ambito di compliance bancario. Rilevando che, comunque, è pacifico che non occorre possedere conoscenze speciali in ambito bancario per comprendere se si sta compilando un formulario A in modo conforme al vero, proprio nella misura in cui il ricorrente si diffonde su elementi nemmeno presi in considerazione dal primo giudice, il gravame si esaurisce in considerazioni di natura meramente appellatoria ed è, perciò, su questo punto, destinato ad un giudizio di inammissibilità. Ma, comunque, anche se ciò non fosse, cioè se la censura d'arbitrio fosse stata correttamente motivata, il ricorso sarebbe ad ogni modo votato all'insuccesso nella misura in cui l'accertamento dei fatti su cui il primo giudice ha fondato la propria conclusione secondo cui il ricorrente ben conosceva la portata e il significato del formulario A resisterebbe anche ad una valutazione libera. Infatti, RI 1 e Z. sono stati definiti “ persone per professione ben cognite in materia finanziaria ” sulla base di accertamenti di fatto – in sé, non contestati – secondo cui RI 1 operava quale consulente alla clientela istituzionale e privata in una società di intermediazione mobiliare di \_\_\_\_\_, di cui era anche azionista, e Z. era un noto commercialista e specialista di diritto fiscale con uffici a \_\_\_\_\_. E' stato, dunque, accertato che si trattava di due professionisti attivi nella vicina Italia, che operavano insieme sul mercato borsistico e che non erano estranei ad operazioni implicanti l'uso di veicoli societari off shore (società panamensi o delle \_\_\_\_\_). Essi avevano già avuto occasione di aprire conti bancari in Svizzera (i due conti personali presso la \_\_\_\_\_, e per Z. anche un conto presso il \_\_\_\_\_). Pertanto, l'accertamento del primo giudice secondo cui RI 1 e Z. erano persone cognite in ambito finanziario non può, di certo, essere censurato d'arbitrio. La sentenza – che, come visto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non attribuisce a RI 1 e Z. la conoscenza di sofisticati meccanismi di compliance bancaria – si limita a constatare che le esigenze di individuazione della titolarità economica di un conto bancario svizzero non potevano non essere loro note. In primo luogo, poiché tali esigenze all'epoca erano da considerarsi notorie (e non solo appannaggio di pochi specialisti) e, in secondo luogo,

poiché RI 1 e Z. erano professionisti attivi nel campo finanziario e avevano già sperimentato in prima persona le formalità necessarie per l'apertura di un conto in Svizzera. Sulla questione – chiarita in modo più che sufficiente dagli accertamenti del primo giudice – non si vede cosa avrebbe potuto portare l'audizione di DB. e DC. (ricorso, pag. 9): il rifiuto della loro audizione, dunque, non presta il fianco a censure.

### **E. 3**

pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid.

#### **E. 3.1**

Si ha falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. L'infrazione di falsità in documenti è un reato di pericolo e non d'evento ( Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 2 ad art. 251 CP, Trechsel et al. , Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 1 ad art. 251; Donatsch/Wohlens , Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a ed., Zurigo 2004, pag. 142). La falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente; il dolo eventuale è sufficiente. Dal profilo soggettivo l'art. 251 CP esige in ogni caso la volontà di ingannare qualcuno (DTF 101 IV 59 consid. a; Corboz , op. cit., n. 172 ad art. 251 CP). Tale reato presuppone inoltre che l'autore agisca per nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 121 IV 216 consid. 2 pag. 220). Non è per contro necessario che l'autore o un terzo utilizzi il falso, o ancora che un pregiudizio sia realmente causato o un vantaggio realmente ottenuto (DTF 114 IV 127; Corboz , op. cit., n. 174 ad art. 251 CP; Stratenwerth , Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4 ed., § 36 n. 21).

#### **E. 3.2**

Quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid.

#### **E. 3.3**

Nel caso concreto la sentenza impugnata ha accertato che, nel mandato fiduciario conferito a DB., RI 1 ha dichiarato di essere l'unico avente diritto economico della \_\_\_\_\_ nonostante fosse consapevole che la dichiarazione non corrispondeva alla verità. In base alla sentenza impugnata, tale indicazione era stata fornita a DB. in quanto Z. aveva posto come condizione “ che il suo nome e quello di G. non dovevano comparire ” (sentenza, pag. 12). RI 1 ha, dunque – secondo gli accertamenti della prima Corte rimasti incontestati – consapevolmente ommesso di indicare Z. o G. quali aventi diritto economico, per assecondare il loro desiderio di non figurare in alcun modo. Da ciò si deve, con coerenza, concludere che RI 1 aveva intenzione di ingannare in merito alla titolarità economica degli averi. Il ricorrente non si confronta né con gli accertamenti della prima Corte né con questa – peraltro dovuta – conclusione per tentare di spiegarne l'arbitrio, prima, e l'insostenibilità, poi. Egli si limita a sostenere di aver interpretato l'indicazione quale unico beneficiario economico alla stregua di una garanzia a tutela della propria posizione civilistica, “ per il rientro dell'investimento \_\_\_\_\_ ” (Verbale di interrogatorio RI 1 AI 42, pag. 2; ricorso, pag. 7). Oltre a non adempiere i requisiti di motivazione necessari per una censura di

arbitrio – anche in relazione a tale censura il ricorrente si limita infatti a fornire una sua personale interpretazione degli avvenimenti – tale tesi non convince. Non è infatti per nulla chiaro in che modo la posizione creditoria di RI 1 sarebbe stata maggiormente tutelata con l’indicazione che questi era l’unico avente diritto economico, nella misura in cui un documento contrattuale fra le parti definiva chiaramente la titolarità economica dei beni (cfr. contratto di cessione di azioni). Gli stralci delle dichiarazioni di RI 1 citati nel memoriale di ricorso non contengono nulla di significativo in tal senso. A prescindere dalla poca credibilità di RI 1 – che, così come il giudice di prime cure ha accertato, ha mentito a più riprese – esse dimostrano che la tutela della posizione di RI 1 è stata garantita attribuendo alla \_\_\_\_\_ gli averi che in precedenza erano depositati sul conto della \_\_\_\_\_ (appartenente ai soli Z. e G.) presso la \_\_\_\_\_ (cfr. doc. AI 65). Non è, pertanto – e di lunga – arbitraria la conclusione secondo cui RI 1 ha voluto comparire quale unico beneficiario economico del conto per celare la partecipazione di Z. e G. e che, quindi, con ciò, abbia agito con volontà di ingannare. Neppure giova al ricorrente sostenere che la situazione a monte fra i tre soci era “ perfettamente nota al destinatario primo del formulario in questione, vale a dire il funzionario bancario responsabile per la relazione ” ovvero DC., direttore della succursale (ricorso, pag. 7). Tale circostanza è già stata presa in considerazione dal giudice di prime cure, che ha accertato che DC. era “ pure al corrente dei retrostanti reali rapporti economici della società \_\_\_\_\_ ” (sentenza, pag. 12). In realtà la portata della dichiarazione riguardante la titolarità economica degli averi (prevista dall’art. 4 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e considerata uno strumento fondamentale per il buon funzionamento e la buona reputazione della piazza finanziaria svizzera) supera il contesto dei rapporti in seno alla banca e di eventuali accordi con il funzionario incaricato. Il fatto che DC. fosse al corrente della falsità delle indicazioni contenute in tale formulario non può essere addotto a giustificazione del comportamento di RI 1, ma semmai, come ventilato dal giudice di Corte di assise, avrebbe potuto condurre ad un’imputazione di falso nei confronti del funzionario stesso. Il ricorso, nella limitata misura in cui è ricevibile, è dunque in ogni caso sprovvisto di fondamento. 4. Per quel che concerne il reato di appropriazione indebita, il ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del principio accusatorio e dell’immutabilità dell’atto d’accusa. 4.1. Il ricorrente rileva come l’atto d’accusa faccia unicamente riferimento all’appropriazione di “ fondi depositati sul conto n°876770 in danno di \_\_\_\_\_ ” (ricorso, pag. 9). La sentenza, nella misura in cui poggia sui rapporti fra i tre azionisti, “ che non risultano essere stati minimamente presi in considerazione nell’economia dell’atto d’accusa ” (ricorso pag. 11), avrebbe pertanto indebitamente esteso la fattispecie. 4.2. L’atto di accusa assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l’oggetto del processo e del giudizio, dall’altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l’imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21 con rif., 120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/ Schweri/ Hartmann , Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. ed., pag. 162 n. 6 ss. e pag. 165 n. 16). Il principio accusatorio, come il principio dell’immutabilità – che tutela l’identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 122 V 71 consid. 4a), nel Cantone Ticino dagli art. 198 e segg. CPP e segnatamente dall’art. 200 CPP per quanto riguarda il contenuto dell’atto di accusa, ma le garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21, 116 Ia 455 consid. c pag. 458). Se è vero che l’identità tra l’atto di accusa e l’oggetto del giudizio non dev’essere spinta all’accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (sentenza CCRP del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c;

sentenza CCRP del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; sentenza del Tribunale federale 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb), è anche soprattutto vero che il principio accusatorio è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto di accusa senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d pag. 22 ss. con rif., 116 Ia 455 consid. cc pag. 458; sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2a; Hauser/ Schwenker/ Hartmann , op. cit., pag. 224 n. 7 e pag. 228 n. 19). 4.3. Nel caso concreto, in relazione al reato di appropriazione indebita l'atto d'accusa prevede quanto segue: “ 1.1. per avere, (...) disposto il bonifico di Euro 774'000.-, (...) a debito della relazione n° , intestata a \_\_\_\_\_, presso l'allora \_\_\_\_\_ (...) 1.2. per avere, (...) disposto il bonifico di USD 150'000.-, (...) a debito della relazione n° , intestata a \_\_\_\_\_, presso l'allora \_\_\_\_\_ (...) 1.3. per avere, (...) prelevato per cassa ITL 50'000.-, (...) a debito della relazione n° , intestata a \_\_\_\_\_, presso l'allora \_\_\_\_\_ (...) ”

L'affermazione del ricorrente, in base alla quale l'atto d'accusa farebbe specifico riferimento all'appropriazione di “ fondi depositati sul conto n° in danno di \_\_\_\_\_ ”, non trova pertanto riscontro già di primo acchito. L'atto di accusa si limita ad indicare su quale relazione bancaria sono avvenuti i bonifici in questione e chi ne fosse il titolare, ovvero la società \_\_\_\_\_. Ad ogni modo, non si vede come da tale indicazione RI 1 non potesse comprendere che incriminati e, quindi, oggetto del processo erano i rapporti con Z. e G. che hanno dato origine alla società e al conto in questione. Senza contare che il procedimento penale ha preso avvio da una notizia di reato presentata da Z.. Mal si comprende dunque come si possa rimproverare al giudice di Corte d'assise di aver violato il principio accusatorio e quello dell'immutabilità dell'atto d'accusa per aver esaminato i rapporti fra gli azionisti della società intestataria del conto. La censura si rivela, così, defatigatoria.

## **E. 5**

Sempre in relazione alla sua condanna per appropriazione indebita , il ricorrente contesta, inoltre, che nel caso concreto siano realizzati i presupposti dell'affidamento del bene e del danno patrimoniale. Infine, a mente del ricorrente la sentenza impugnata violerebbe il principio in dubio pro reo .

### **E. 5.1**

Per quel che concerne il presupposto dell'affidamento del bene, il giudice di prime cure ha stabilito che “i valori in pancia alla panamense \_\_\_\_\_ erano a lui (RI 1) affidati in forza degli accordi stipulati il 19.6.2000 con Z. (che RI 1 sapeva agire per sé e per G.)” (sentenza, pag. 20). DB., benché formalmente unico titolare del diritto di firma sul conto della \_\_\_\_\_, “ha sin dall'inizio agito solo come prestanome, come un uomo di paglia di RI 1” (sentenza, pag. 20); egli era “un mero strumento messo da RI 1 in quella funzione per firmare quello che RI 1 (direttamente o tramite DC.) gli ordinava di firmare” (sentenza, pag. 20).

### **E. 5.2**

Il ricorrente contesta l'esistenza del presupposto dell'affidamento del bene: a suo dire, i tre azionisti avrebbero materialmente affidato a DB. – e non a RI 1 – il patrimonio della \_\_\_\_\_, ovvero il conto bancario presso la \_\_\_\_\_. L'accordo tra RI 1 e Z. – continua il ricorrente – aveva per oggetto tutt'al più “ i rapporti di titolarità delle azioni e di

rendicontazione tra i soci, ma, proprio per la natura stessa della struttura prescelta, non quello di delegare alcuna prerogativa supplementare a favore di RI 1 ” (ricorso, pag. 10). Inoltre, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di non avere fatto luce sul ruolo di DC che, nonostante fosse al corrente dei rapporti tra i tre soci RI 1, Z. e G., veniva indicato “ come il tramite di RI 1 nei confronti dell’uomo di paglia DB. ” (ricorso, pag. 10).

### **E. 5.3**

Giusta l’art. 138 n. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si approprii di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impieghi a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Trattandosi di valori patrimoniali giusta l’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP, contrariamente al cpv. 1, non occorre che essi siano di proprietà altrui; secondo la giurisprudenza è infatti sufficiente che essi appartengano “economicamente” a terzi (DTF 120 IV 121 consid. e; Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 19 ad art. 138 CP; Jenny/ Stratenwerth , Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Berna 2003 I , pag. 263 n. 56); ciò è il caso ad esempio se i valori sono trasferiti a titolo fiduciario ( Rehberg/ Schmid/ Donatsch , Strafrecht III, Zurigo 2003; pag. 94 s). I valori risultano affidati dal momento in cui l’autore li riceve – e eventualmente ne acquista la proprietà – con l’obbligo di utilizzarli in una maniera particolare (conservarli, amministrarli o consegnarli a terzi) nell’interesse altrui, in base ad istruzioni che possono essere espresse o tacite ( DTF 120 IV 278; 118 IV 32; 106 IV 259; 86 IV 167; Niggli/Wiprächtiger , Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 138 CP n. 36; Corboz , op. cit. n. 19 ad art. 138 CP; Stratenwerth , op. cit., p. 259, n. 49) . L’impiego dei valori è illecito quando colui al quale sono stati affidati ne fa un uso contrario alle istruzioni ricevute, scostandosi dalla destinazione prefissata (DTF 129 IV 257 consid. 2.2.1 e rinvii). Elemento caratteristico di questa variante di reato è il comportamento con cui l’agente dimostra chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato i valori patrimoniali (DTF 121 IV 23 consid. 1c). Contrariamente all’art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP, la norma non protegge infatti il diritto di proprietà del terzo che ha riposto la sua fiducia nell’autore, ma il diritto di colui che ha affidato il valore patrimoniale a che questo sia utilizzato allo scopo assegnato e conformemente alle istruzioni date (DTF 129 IV 257 c. 2.2.1; DTF 124 IV 9; Favre/ Pellet/ Stoudmann , Code pénal annoté, Losanna 2007, ad art. 138 CP n. 1.15). La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che un conto bancario per il quale è rilasciata una procura costituisce una cosa affidata ai sensi dell’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 127; DTF 118 IV 33 consid. 2a; DTF 117 IV 434 ss consid. cc; DTF 111 IV 21 consid. 2; DTF 109 IV 31 consid. 2c.). A tal fine è irrilevante che il titolare ne possa ancora disporre: occorre solo che l’autore sia messo nella condizione di poterne disporre da solo (DTF 119 IV 127; DTF 109 IV 32).

### **E. 5.4**

Nel brevetto notarile redatto dall’avvocato \_\_\_\_\_ il 19 giugno 2000 (allegato 4 alla denuncia) i due soci (Z. agendo anche per G.) hanno disciplinato: - la titolarità economica della \_\_\_\_\_ (punto 1); - la sorte della società in caso di decesso di Z. e/o RI 1 (punto 2); - il conferimento della gestione operativa della società a RI 1, con relativi obblighi di rendiconto e divieti di aprire ulteriori conti, di contrarre o assumere debiti senza il preventivo consenso di Z., di effettuare prelievi dal conto o di disporre a titolo personale senza il preventivo consenso di Z. (punto 3); - le conseguenze in caso di blocco/sequestro degli averi (punto 4). Il punto 3 dell’accordo prevede espressamente che “ la società e

conseguentemente le sue attività, in particolare le relazioni bancarie, vengono gestite dal punto di vista operativo dal solo signor RI 1 ”. Z. e RI 1 hanno dunque disposto che la gestione operativa della società sarebbe stata affidata interamente a RI 1, ponendo nel contempo alcuni limiti ai suoi poteri. L’interpretazione dell’accordo fornita dal ricorrente è pertanto del tutto riduttiva: esso non si limita a regolare i rapporti di titolarità delle azioni o di rendicontazione tra i soci ma, al contrario, disciplina dal profilo interno la gestione degli averi societari, affidata al solo RI 1. Quest’ultimo è stato dunque investito del compito di occuparsene, nell’interesse della società. Dal momento in cui RI 1 ha ricevuto mandato di utilizzare gli averi nell’interesse della società, in base alle istruzioni contenute nell’accordo del 19 giugno 2000, tali valori devono dunque essere considerati a lui affidati. L’argomento in base al quale tali valori sarebbero stati in realtà affidati a DB., unico titolare del diritto di firma sul conto, è eccessivamente formalista. Il giudice di prime cure ha appurato, in modo non arbitrario e non contestato, che DB. ha agito in qualità di prestanome/uomo di paglia, senza che i soci in affari – RI 1 e Z. (con G.) – intendessero affidargli alcun potere di gestione degli averi. Pur senza aver diritto di firma sul conto, era infatti RI 1 ad avere, attraverso DB., un totale controllo sulla società. Al proposito, va sottolineato che i poteri materialmente conferiti a DB. derivavano dal mandato fiduciario alla \_\_\_\_\_, sottoscritto dal solo RI 1 (cfr. allegato 1 alla denuncia). Non è contestato che DB., DC. suo, fosse all’oscuro delle interessenze di terze persone nella società (cfr. suo interrogatorio del 22 settembre 2003 “ con mente a questa operazione [bonifico di EUR 774'000] , mi ricordo di come si trattasse, per quanto attiene al beneficiario, di un conto interno alla banca nel senso che era una girata bancaria interna; mi ricordo di aver chiesto a DC. chi fosse il beneficiario, ottenendone la risposta che si trattava di un conto intestato allo stesso RI 1, circostanza che mi ha tranquillizzato e mi ha ulteriormente riconfermato che il cliente era il beneficiario economico (mi sembrava un caso classico di un cliente che ritirava il denaro dalla sua società per metterlo sul suo conto) ”) – come del resto desiderato dai soci Z. e G., che non volevano comparire – e si limitava ad agire quale strumento di RI 1, ratificando acriticamente (talvolta anche a posteriori) le operazioni da lui decise. Le argomentazioni del ricorrente non possono pertanto essere condivise, i valori patrimoniali in questione risultando – così come stabilito dalla sentenza di primo grado – essere stati affidati a RI 1 ai sensi della norma sull’appropriazione indebita. Risulta dunque superfluo analizzare se i valori possano essere considerati affidati a RI 1 anche sulla scorta del “mandato di gestione conferito a terzi” del 6 giugno 2000 (cfr. allegato 2 alla denuncia) che RI 1 si era fatto rilasciare da DB. sul conto della \_\_\_\_\_. Infine, non merita accoglimento in quanto di carattere meramente appellatorio la censura del ricorrente in base alla quale il ruolo svolto da DC. non sarebbe stato approfondito sufficientemente dal profilo dell’affidamento.

#### **E. 5.5**

Per quel che riguarda il presupposto dell’indebito profitto, il giudice di prime cure ha stabilito che RI 1 ha disposto indebitamente di EUR 774'000, USD 150'000 (di cui USD 50'000 risarciti) e di LIT 50 milioni in danno della società \_\_\_\_\_, cui i beni appartenevano giuridicamente in quanto “ solo la liquidazione della società (che RI 1 non ha mai chiesto) avrebbe riportato gli stessi nella proprietà di ciascuno secondo le quote di 1/3 - 2/3 da loro fissate ” (sentenza, pag. 20-21).

#### **E. 5.6**

Il ricorrente sostiene che nella fattispecie farebbe difetto il presupposto del danno patrimoniale in quanto il ricorrente avrebbe “ sempre operato all’interno della quota di sua

spettanza ” (ricorso, pag. 11). Nel conteggio effettuato dal giudice di prime cure verrebbero, infatti, trascurate le azioni della \_\_\_\_\_ – società la cui situazione, fino al tracollo, sarebbe stata “ perlomeno fluida ” (ricorso, pag. 12) – il cui ordine di trasferimento in favore della \_\_\_\_\_ era già stato dato all’epoca del bonifico di EUR 774’000. La tesi del ricorrente troverebbe conforto nel rapporto 7 ottobre 2008 dell’EFIN (doc. 8 TPC). Secondo il ricorrente il primo giudice avrebbe anche violato nuovamente il principio in dubio pro reo , omettendo di considerare la posizione di DC. e le denunce spiccate nei suoi confronti (anche da parte della \_\_\_\_\_, che sarebbe stata anche chiamata a risarcire alcuni clienti per l’operato di quest’ultimo) e rifiutando l’audizione dei testi che avrebbero potuto chiarire le circostanze.

### **E. 5.7**

Nella fattispecie risulta accertato che gli averi depositati sul conto n. presso la \_\_\_\_\_ appartenevano alla società panamense \_\_\_\_\_ e rappresentavano i suoi unici attivi. Pur trattandosi di un veicolo societario off-shore , la \_\_\_\_\_ costituiva incontestabilmente un’entità giuridica distinta rispetto ai suoi azionisti. Poco importa, dunque, determinare se la somma dei tre atti di disposizione sia maggiore di 1/3 del valore degli averi in conto (come ha considerato il giudice, non computando il valore delle azioni \_\_\_\_\_ pervenute sul conto solo successivamente) o se essa sia inferiore a tale quota (come invece considerato dall’EFIN nel suo rapporto). Le quote di 1/3 e di 2/3 rappresentano la partecipazione all’azionariato della società, ma non per questo si traducono nella possibilità di disporre autonomamente e al di fuori dello scopo sociale (essendo evidente che gli averi della società non erano destinati ad operazioni di risarcimento e di rimborso di debiti personali di RI 1 o di DC.) del controvalore della propria quota. A tal riguardo, che la situazione della \_\_\_\_\_ all’epoca fosse “fluida” è pure irrilevante. Nel caso concreto, la pattuizione del 19 giugno 2000 prevede del resto che RI 1 non era autorizzato né ad effettuare alcun prelievo dai conti né a disporre a titolo personale se non con l’esplicito consenso di Z.. Nessun riferimento viene fatto alla facoltà di disporre liberamente dei fondi sino a concorrenza del controvalore della propria partecipazione azionaria. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, solo la liquidazione della società e dei suoi averi avrebbe riportato gli azionisti in possesso della loro quota. La tesi secondo cui non vi sarebbe indebito impiego di averi di una società qualora tali averi corrispondano al valore delle partecipazioni detenute non può, pertanto, essere condivisa e il ricorso anche su questo punto deve essere respinto. Per quel che concerne, infine, la posizione di DC. si rileva che il ricorrente non precisa per quale motivo il giudice di prime cure avrebbe violato il principio in dubio pro reo omettendo di far luce sulle denunce presentate nei suoi confronti e sui risarcimenti che la \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto erogare a causa del suo operato. Il ricorrente non spiega nemmeno in che misura tali circostanze potrebbero avere un influsso sulla sua posizione. A tale riguardo, il ricorso si rivela carente di motivazione e, dunque, inammissibile.

### **E. 6**

Gli oneri del ricorso seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte civile Z., che ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite di un legale, un’indennità di fr. 800.- a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1’000.- b) spese complessive fr. 200.- fr.

1'200.- sono posti a carico del ricorrente che rifonderà fr. 800.- a Z. (parte civile) che ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato. 3. Intimazione a: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente II  
segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.